

STATUTO

FONDAZIONE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

di Bologna

Art. 1 – Costituzione

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna, di seguito anche chiamato più semplicemente Ordine, una Fondazione di diritto privato apolitica ed aconfessionale, di seguito anche chiamata Fondazione.

La Fondazione, nel perseguimento degli scopi statutari di cui al successivo art. 3, opera principalmente nella propria Circostrizione e comunque nell'ambito della Regione Emilia Romagna. Eventuali iniziative fuori dall'ambito Regionale avranno natura eccezionale ed occasionale.

Art. 2 – Denominazione, sede legale, durata.

La denominazione dell'ente è "**Fondazione Architetti Bologna**".

La Fondazione ha sede legale nella Città Metropolitana di Bologna.

La sede Legale potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, purché sempre nella Città Metropolitana di Bologna.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopi e finalità.

La Fondazione non ha scopi di lucro è apolitica e non potrà distribuire dividendi.

Essa ha per scopo prioritario la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'Architetto/a, il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, orientamento professionale in materia di architettura, pianificazione, paesaggio e conservazione e comunque nelle materie oggetto della professione degli Architetti; in particolar modo la Fondazione agisce a favore degli/lle iscritti/e all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna.

La Fondazione si prefigge inoltre lo scopo di informare e promuovere la cultura architettonica presso i cittadini e soggetti terzi.

La Fondazione persegue i suddetti scopi nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con esclusione di ogni attività riservata alla competenza dello Stato, quali il rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria universitaria o post-universitaria, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e orientamenti didattici, e la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può svolgere le seguenti attività:

- a. Promuovere ed attuare iniziative dirette alla formazione, informazione, specializzazione, perfezionamento, orientamento ed aggiornamento professionali in termini scientifici, culturali ed economici.
- b. Organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale e di orientamento verso la stessa, in genere svolgere attività di formazione, qualificazione, perfezionamento, aggiornamento e specializzazione sui temi d'interesse professionale, anche con l'eventuale collaborazione di consulenti esterni.
- c. Promuovere e realizzare iniziative culturali e editoriali, con esclusione della stampa quotidiana.
- d. Promuovere attività di ricerca tecnico scientifica, compiere indagini e sondaggi nelle materie oggetto della professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, divulgando i risultati attraverso convegni, riunioni, mostre, seminari di studi e qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
- e. Promuovere la raccolta d'informazioni e degli studi concernenti le attività relative ai settori di competenza degli architetti.
- f. Istituire, promuovere e sostenere borse di studio e di ricerca scientifica in argomenti di architettura, paesaggio, urbanistica e design.
- g. Provvedere alla costituzione, tutela, divulgazione e conservazione del materiale archivistico di particolare interesse storico, culturale e documentale.
- h. Promuovere sinergie fra professionisti a livello multidisciplinare.
- i. Estendere il confronto sui temi dell'architettura e diffondere su larga scala i valori di una cultura edilizia urbanistica rispettosa del territorio e del paesaggio.
- j. Diffondere la consapevolezza del ruolo professionale degli architetti, con attenzione al tema delle pari opportunità, promuovendo progetti, azioni, iniziative culturali, editoriali, scritte, audiovisive e di tipo informatico.
- k. Promuovere nel mondo della scuola una maggiore sensibilità verso la cultura architettonica al fine di sensibilizzare una committenza attenta e consapevole del valore sociale dell'architettura.
- l. Promuovere istituire e sostenere premi e concorsi nelle materie e competenze della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.
- m. Promuovere raccolte pubbliche di fondi al fine di sostenere e finanziare le proprie attività d'interesse generale.
- n. Promuovere, organizzare e finanziare servizi di interesse comune per gli iscritti/e all'Ordine.
- o. Organizzare visite e viaggi di studio finalizzati a perseguire gli scopi della fondazione.
- p. Promuovere, sviluppare e rafforzare rapporti con Istituzioni, Enti pubblici e privati ed associazioni nazionali ed estere.
- q. Fornire collaborazione e consulenze per la formazione di eventi sulla base delle proprie specifiche competenze, con lo scopo di sviluppare i principi fondanti la Fondazione.
- r. Promuovere ed organizzare attività come ente formatore.

La Fondazione, comunque, può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, comprese le attività di prestazione di servizi ritenute a tal fine utili dal Consiglio di Amministrazione purché non incompatibili con la sua natura di ente senza scopo di lucro.

Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione gestisce i proventi del patrimonio, frutto anche di pubbliche sottoscrizioni e, altresì, si premura di alimentare il patrimonio con la ricerca di ulteriori finanziamenti privati e pubblici.

Art. 4 – Patrimonio della Fondazione

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti del Fondatore come risulta dall'atto costitutivo per l'importo complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, di Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e di altre figure professionali;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici o privati, nonché persone fisiche, sempre che i beni mobili ed immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano destinati espressamente ad incrementare il patrimonio per le finalità di cui all'art. 3 precedente;
- dagli eventuali versamenti a titolo di apporto;
- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Art. 5 – Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 – Entrate (Fondo di Gestione)

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- Proventi reddituali derivanti dal Patrimonio di cui all'articolo 4 precedente.
- Contributi annuali da parte dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna.
- Ogni eventuale contributo od elargizione di Sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- Risorse e finanziamenti provenienti dallo Stato o da altri Enti Pubblici Territoriali.
- Proventi derivanti dalle attività istituzionali di cui all'art. 3.
- Proventi derivanti dall'attività di ente formatore.

Art. 7 – Membri della fondazione

I membri della Fondazione si dividono in **Fondatori, Ordinari e Sostenitori**.

Fondatori – L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna è unico ente fondatore.

Ordinari – Sono Ordinari tutti i membri dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna

Sostenitori – Sono Sostenitori le altre persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che sostengono l'attività della Fondazione e sono nominate tali dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione delibera annualmente i contributi economici dei membri Sostenitori, da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Il mancato versamento del contributo

annuale entro il/i termine/i di cui sopra, comporta in ogni caso la perdita della qualifica di Sostenitore della Fondazione.

I Sostenitori possono beneficiare di particolari agevolazioni riguardo alle iniziative della Fondazione secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

a – il Consiglio di Amministrazione;

b – Il/i Comitato/i scientifico/i, le Commissioni, e Gruppi di Lavoro (GdL)

c – Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione

d - Il Segretario

e – Il Tesoriere

f – il Revisore Legale dei conti.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) o nove (9) componenti.

Sono nominati di diritto il Presidente, il Segretario e il Tesoriere in carica dell'Ordine, mentre i restanti sono nominati/e dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti e scelti/e fra gli iscritti/e all'Ordine stesso e aventi caratteristiche di comprovata e riconosciuta rappresentatività e rilevanza professionale e culturale, che si siano distinti/e con la propria attività a sostegno del prestigio, della conoscenza e della promozione delle professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore. Fra i/le nominati/e potrà anche essere scelto un/a (1) non iscritto/e all'Ordine, qualora il numero dei membri fosse di sette (7), mentre potranno salire a due (2) qualora il numero complessivo sia più elevato.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato sceglie fra i suoi membri un/a Presidente, un/a Segretario/a ed un/a Tesoriere/a che siano comunque iscritti/e all'Ordine. Non potranno ricevere lo stesso incarico Consiglieri/e che già ricoprono le stesse cariche di Presidente, Segretario/a e Tesoriere/a nel Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per la medesima durata del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna che l'ha nominato. Resterà comunque in carica sino a quando il nuovo Consiglio dell'Ordine non provvederà all'effettivo rinnovo.

In caso di esclusione o cancellazione di un/a Consigliere/a d'Amministrazione della Fondazione da parte dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna sarà considerato escluso/a o cancellato/a anche nell'organo amministrativo della Fondazione.

Nel caso in cui un/una Consigliere/a sia contemporaneamente membro del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione, qualora, per qualsiasi ragione desse le dimissioni dall'incarico presso l'Ordine, resterà comunque nell'incarico presso la Fondazione sino alla naturale scadenza.

A prescindere dal pagamento del contributo annuale, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà procedere alla esclusione di un Sostenitore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, qualora ricorrano gravissimi motivi, precisamente individuati e indicati nella delibera di esclusione.

Ai Consiglieri di Amministrazione potrà essere riconosciuto un gettone di presenza riferito alle sedute del Consiglio di Amministrazione la cui entità dovrà però essere stabilita con apposita delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna, sentito anche il parere del Tesoriere.

Ai/alle Consiglieri/e spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Relativamente alle nomine da espletarsi al momento della costituzione della Fondazione, sarà il Consiglio dell'Ordine Fondatore a decidere il numero dei/delle componenti. Qualora decidesse di indicarne solo 7 (sette), avrà la facoltà, successivamente, ma solo durante il primo mandato, di aggiungerne altri 2 (due) che resteranno, comunque, incaricati sino alla scadenza del Consiglio nominato al momento della costituzione della Fondazione.

L'Ordine Fondatore, potrà anche decidere, al momento della costituzione della Fondazione ed alla prima nomina dei Consiglieri, una diversa durata di tale organo amministrativo, comunque non superiore al normale periodo previsto al precedente terzo comma di questo articolo.

Nell'ambito delle nomine del Consiglio di Amministrazione si dovrà tenere conto che almeno tre (3) consiglieri/e siano di genere diverso dagli altri, se il numero dei/delle componenti sarà pari a sette (7) o quattro in caso di nove (9) Consiglieri/e.

I/Le nominati/e potranno essere chiamati a partecipare al Consiglio di Amministrazione al massimo tre volte consecutivamente; per il terzo mandato il numero massimo di Consiglieri al terzo mandato dovrà essere inferiore alla maggioranza e non potranno rivestire incarichi specifici.

Art. 10 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

- predisporre ed approva entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio di ogni anno solare e la relazione illustrativa;
- predisporre ed approva il bilancio di previsione dell'anno successivo ed, entro il 31 di ottobre antecedente, lo invia all'Ordine Fondatore con la proposta dei contributi da versare per l'anno successivo, in caso di silenzio oltre la data del 15 di novembre, la proposta s'intenderà implicitamente approvata;
- determina le linee generali di gestione e di sviluppo della Fondazione e dell'attività nell'ambito degli scopi dell'articolo 3 e ne stabilisce i programmi;
- delibera, così come previsto all'art. 7 precedente, sull'ingresso dei Sostenitori;

- definisce, in occasione del bilancio economico di previsione, i contributi da versare per l'anno successivo da parte dei Sostenitori e propone quello relativo all'Ordine Fondatore;
- verifica la decadenza dei Sostenitori che non abbiano adempiuto al pagamento previsto al precedente articolo n. 7;
- delibera sulla esclusione di Sostenitori per gravissimi motivi;
- delibera sulla creazione dei Comitati Scientifici, Commissioni, e/o Gruppi di Lavoro (GdL) nominati con uno specifico scopo, dei quali dovrà comunque far parte almeno un Consigliere;
- approva le convenzioni ed i regolamenti che eventualmente verranno redatti per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
- assume e licenzia personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera sulle elargizioni, donazioni e lasciti nel rispetto delle formalità previste dalla legge;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla fondazione,
- delibera, previo parere favorevole dell'Ordine Fondatore, sulle modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ivi compresa la messa in liquidazione della Fondazione;
- nomina e revoca il/la professionista incaricato/a come Revisore Legale dei conti, determinandone anche i compensi;
- esercita qualsiasi altro compito a lui demandato in conformità a quanto previsto nel presente statuto.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri in quanto delegabili, ad uno/a o più dei suoi membri, stabilendone i limiti in termini sia di durata che di oggetto; può anche nominare procuratori/trici per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti/e e professionisti/e esterni/e.

Art. 11 – Comitato Scientifico, Commissioni, Gruppi di Lavoro

Il Consiglio di amministrazione delibera la creazione del Comitato Scientifico, con funzioni di indirizzo, entro due anni dalla costituzione della Fondazione o dalla sua nomina, definendo il numero dei partecipanti, purché almeno un componente faccia parte del Consiglio d'Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, Inoltre, ha la facoltà di deliberare la creazione di apposite Commissioni, e/o Gruppi di Lavoro (GdL) che si occupino di specifiche materie nell'ambito degli scopi della Fondazione, definendo il numero dei partecipanti, purché almeno un componente faccia parte del Consiglio d'Amministrazione stesso.

Il Comitato Scientifico, le Commissioni, o i GdL dovranno, fra i suoi membri, nominare un Coordinatore e potrà, eventualmente, nominare al suo interno un Segretario.

Uno dei partecipanti, purché facente parte del Consiglio d'Amministrazione, dovrà essere incaricato quale referente nei confronti del Consiglio stesso.

Di ogni riunione, del Comitato Scientifico, delle Commissioni o dei GdL dovrà redigersi un verbale, anche digitale che, sottoscritto dal Coordinatore e/o dal Segretario della riunione, venga trasferito in un apposito libro, anche digitale, consultabile in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico, le Commissioni, o i GdL dovranno presentare al Consiglio di amministrazione che l'ha nominata, entro il giorno quindici (15) del mese di ottobre di ogni anno, un riepilogo dell'attività svolta ed i progetti per l'attività dell'anno successivo, con gli eventuali possibili oneri.

Il Comitato Scientifico, le Commissioni, e i GdL decadranno automaticamente alla cessazione del Consiglio di amministrazione. Il Comitato Scientifico, le Commissioni, e i GdL potranno essere rinominate senza limite di mandati e così anche i suoi membri.

Sarà Facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare Comitati Scientifici, oltre a quello di indirizzo, specifici per singoli progetti o attività, che, in deroga a quanto previsto in precedenza, potranno avere durata pari al progetto per il quale saranno stati istituiti.

Ogni Comitato Scientifico, Commissione, e GdL dovrà svolgere esclusivamente l'attività prevista al momento della nomina.

Art. 12 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il/La Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il/La Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne segue le delibere ed esercita specifiche funzioni del Consiglio di Amministrazione sulla base e nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio stesso. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva, da convocarsi comunque entro cinque giorni.

Il/La Presidente dovrà mettere all'ordine del giorno gli argomenti che almeno due Consiglieri avranno proposto, per iscritto, di trattare. Eventuali nuovi argomenti proposti durante la riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere esclusivamente messi all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo la presenza contemporanea di tutti i/le Consiglieri/e ed anche l'approvazione unanime di trattazione di tali nuovi argomenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la sua funzione viene svolta dal/dalla consigliere/a più anziano/a.

Il/La Presidente è responsabile della gestione amministrativa finanziaria e tecnica dell'organizzazione complessiva delle risorse e del personale della Fondazione, salvo le deleghe che il Consiglio avrà conferito al/la Segretario/a ed al/la Tesoriere/a o a eventuali altri delegati/e.

Art. 13 - Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate almeno ogni due mesi dal/la Presidente con convocazione contenente l'ora, il luogo e le materie da trattare, da inviarsi almeno 5 giorni lavorativi prima mediante qualsiasi strumento di comunicazione che fornisca prova dell'invio e del ricevimento, salvo quanto previsto all'art. 12 relativamente ad i casi di urgenza.

Di ogni riunione deve redigersi un verbale, anche digitale, che, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a della riunione, venga trasferito in un apposito libro, anche digitale, consultabile in qualsiasi momento anche dai membri del Consiglio dell'Ordine in carica.

Le riunioni si possono anche esclusivamente svolgere in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al/alla Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) L'Organo Amministrativo ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ma indicando comunque le piattaforme di audio video conferenza. In tal caso non è necessaria la presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario verbalizzante.

Ogni delibera del Consiglio di Amministrazione sarà valida quando presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione.

Sono approvate a maggioranza assoluta dei/delle componenti il Consiglio di Amministrazione le deliberazioni inerenti i bilanci, sia finali che preventivi, il programma annuale della Fondazione, l'esclusione per gravissimi motivi dei Sostenitori e la nomina dei Sostenitori.

In caso di parità prevarrà il voto del/della Presidente ovvero del/della Consigliere/a che avrà assunto la presidenza della riunione.

Art. 14– Segretario

Il/La Segretario/a redige i verbali che sottoscrive con il/la Presidente. Predispose le bozze di delibera della Fondazione ed assicura la loro esecuzione dopo che le stesse siano state approvate dal Consiglio.

È responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei/delle collaboratori/trici esterni/e eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.

Art. 15 – Tesoriere

Il/La Tesoriere/a predispose gli schemi e bozze di bilancio preventivo e consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulle attività realizzate e/o progettate e verifica l'andamento delle spese nel corso dell'anno. Oltre a quanto sopra specificato, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.

Art. 16 – Revisore legale dei conti

Il Revisore Legale dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice Civile e dalle norme relative agli enti del terzo settore.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo minimo di due esercizi, fra gli iscritti/e al Registro dei Revisori Contabili, e resta in carica, comunque sino a quando la Fondazione non avrà provveduto ad una nuova nomina. Il Revisore Legale dei conti, su invito del Consiglio, può partecipare alle sedute del Consiglio stesso, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della regolare costituzione dell'organo.

Il Revisore Legale dei conti provvede al riscontro della gestione economico finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo giudizio mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore Legale dei conti riferisce al Consiglio di Amministrazione sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Art. 17 – Liquidazione ed estinzione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o dell'impossibilità di attuarli da qualsiasi causa determinata, l'estinzione e la liquidazione della Fondazione, è determinata dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri eletti, e nominerà tre liquidatori/trici determinandone i relativi poteri e stabilendo le modalità di liquidazione.

Preventivamente a tale delibera il Consiglio di Amministrazione dovrà avere ricevuto parere favorevole da parte dell'Ordine Fondatore.

Esaurita la procedura di liquidazione, eventuali beni mobili ed immobili ed eventuali residui attivi della Fondazione, saranno devoluti ad altri enti che verranno individuati dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna, assicurandone se possibile, la continuità funzionale.

Art. 18 – Responsabilità

La Fondazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per l'inosservanza dei contratti stipulati.

Art. 19 – Assicurazioni

La Fondazione può assicurarsi per il rischio di danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e le leggi specifiche in materia di fondazioni.